AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI

Via M. Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

Deliberazione n. 487/M del 18 / 09 /2008

OGGETTO: stipula convenzione con l' A.V.O. - Associazione Volontari Ospedalieri - di Sassari per lo svolgimento di attività di volontariato presso i reparti di Ortopedia, Neurologia, Patologia Medica, Patologia Chirurgica e Clinica Chirurgica.

L'anno duemilaotto, il giorno 18 del mese di settembre, in Sassari, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Renato Mura

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre1999;

VISTO il Protocollo d'Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004;

VISTO l'Accordo Regione-Università di Sassari, sottoscritto in data 12.07.2005;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 2007, con la quale è stata costituita l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari;

VISTO il Decreto n. 100 del 3 settembre 2008 con il quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ha nominato il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari nella persona del Dott. Renato Mura;

TENUTO CONTO che il Dott. Renato Mura ha assunto la funzione di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari il giorno 8 settembre 2008, data di stipulazione del relativo contratto;

DATO ATTO che nell'Azienda, ai sensi e per gli effetti della su citata DGR n. 17/2/07, sono confluite le strutture universitarie dell'ex Policlinico Universitario e le cliniche universitarie convenzionate con la ASL n. 1, con il personale ad esse afferente;

VISTA la richiesta dell' A.V.O., in atti prot. n. 2832 del 27/03/2008, per il rinnovo della convenzione precedentemente in essere con l' Asl n.1 di Sassari per lo svolgimento di attività di volontariato presso i reparti di Ortopedia e Neurologia, che per effetto della DGR n.17/02/2007 sono confluiti presso le strutture dell' AOU;

VISTA la disponibilità dell' AVO - nota in atti prot. n. 7871 del 25/07/2008 - ad operare anche nei reparti di Patologia Medica, Patologia Chirurgica e Clinica Chirurgica;

PRESO ATTO delle attività instaurate nel tempo, delle prestazioni e servizi erogati, sempre in un ottica di collaborazione e partecipazione, in merito ai quali si deve esprimere il più ampio riconoscimento per gli obbiettivi raggiunti e per la qualità degli stessi, a conferma dell'importanza del ruolo del volontariato nei servizi sanitari e sociali;

RITENUTO sicuramente utile e importante rinnovare il rapporto convenzionale già instauratosi nelle Strutture che consente di perseguire la più larga partecipazione nella gestione dei servizi, ma anche l'utilizzo di ogni possibile sinergia nella migliore erogazione delle prestazioni sanitari;

PRESO ATTO che l' A.V.O. è un Associazione di Volontariato senza fini di lucro;

RITENUTO di approvare la stipula della convenzione tra l' Azienda e l' A.V.O. per l'esercizio, nelle strutture su indicate, dell'attività di volontariato a favore dell'utenza, come da testo allegato;

RICHIAMATA la normativa in materia e più precisamente la L. 11.8.1991. n.266 "Legge-quadro sul volontariato" e la Legge Regione Sardegna n. 39 del 13/09/1993 "Legge regionale sul volontariato";

ATTESO CHE ai sensi degli artt. 4 e 6 della Legge 11 agosto 1991, n.266 la spesa relativa alla copertura assicurativa per l'attività di volontariato presso i reparti di Ortopedia, Neurologia, Patologia Medica, Patologia Chirurgica e Clinica Chirurgica è a carico dell' Azienda;

RITENUTO di dover riconoscere il rimborso della spesa succitata previa presentazione di idonea documentazione relativa al numero dei volontari e al costo da sostenere;

PRESO ATTO del parere positivo espresso dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa da intendersi qui integralmente richiamate

1) di autorizzare l' A.V.O. allo svolgimento di attività di volontariato presso i reparti di Ortopedia, Neurologia, Patologia Medica, Patologia Chirurgica e Clinica Chirurgica;

2) di sottoscrivere una convenzione con l' A.V.O. a regolamentare l'attività di assistenza presso l'Azienda, che si allega alla presente;

3) di dare atto che la convenzione ha durata annuale;

4) di incrementare il conto di spesa n. 5001151201 "altri premi assicurativi" di circa 600,00 €, ai fini della copertura assicurativa dell'attività di volontariato presso i reparti su specificati, ai sensi degli artt. 4 e 6 della Legge 11 agosto 1991 n.266.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Renato Mura)

Allegato 1

CONVENZIONE TRA

L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI
E
L' A.V.O. (ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI) DI SASSARI

PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Le parti:

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA di Sassari, con sede legale in Sassari, Via Michele Coppino n° 26, in seguito denominata "Azienda", codice fiscale e partita IVA 02268260904, rappresentata dal Direttore Generale Dr. Renato Mura,

e

A.V.O. (Associazione Volontari Ospedalieri) codice fiscale 92019100905 avente sede a Sassari in Viale Dante 75, nella Persona del Presidente sig.ra Natalina Cazzari,

PREMESSO CHE:

- con la legge 11/08/1991 n° 266 "Legge-quadro sul volontariato" lo Stato Italiano ha riconosciuto il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo proponendosi di promuovere lo sviluppo – salvaguardandone l'autonomia e favorirne l'apporto originale – per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Locali;
- la Regione Sardegna, in osservanza a quanto stabilito dalla suddetta legge 266/91, ha promulgato la "Legge Regionale sul volontariato n°39 del 13/09/1993;
- le predette leggi:
  - prevedono che le organizzazioni di volontariato possono svolgere le attività in strutture proprie o nell'ambito di strutture pubbliche;
  - prevedono, altresì, che tra le organizzazioni di volontariato e gli Enti Pubblici possano essere stipulate convenzioni che regolano i reciproci rapporti di collaborazione, nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato;
- da anni l' A.V.O. opera all'interno delle Strutture Ospedaliere di Sassari ponendo a disposizione gratuita degli ammalati il sostegno di volontari qualificati;
- si ritiene con il presente atto di regolare le modalità di tale collaborazione;

tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L' A.V.O. è Associazione di volontariato senza fini di lucro. E' iscritta al Registro generale della Regione Sardegna, iscrizione disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale n°349 del 12/01/1994.

Finalità dell'Associazione, come risulta dallo statuto, è fornire aiuto alla persona ammalata, promuovendo e sostenendo le attività di carattere assistenziale, morale e materiale attraverso un servizio qualificato, volontario e gratuito.

Art.2

L' A.V.O. assicurerà una presenza amichevole accanto ai pazienti offrendo loro durante la

degenza, calore umano, dialogo, aiuto per lottare contro la sofferenza, l'isolamento e la noia.

Si impegna a prestare aiuto psicologico ai degenti, svolgere attività di collegamento tra degente e famiglia, di collaborazione con il personale ospedaliero per attività socializzanti o riabilitative e quant'altro si rivelasse utile per un sostegno psico-sociale dei degenti stessi e per un miglioramento della qualità degli interventi a vantaggio dei degenti.

Art.3

L' A.V.O. si impegna a fornire la propria attività di assistenza presso le Strutture aziendali concordate con il Direttore Generale.

Art. 4

L'azione dell' A.V.O. si porrà sempre in rapporto di integrazione con quelle del personale sanitario dell' AOU e non potrà mai configurarsi come supplenza dell'attività del personale stesso.

Al fine di realizzare al meglio l'integrazione, i volontari dell' A.V.O. saranno disponibili a partecipare a riunione di reparto con il personale sanitario, per ricevere segnalazioni e discutere i problemi dei degenti, per approfondire aspetti tecnici, assistenziali, per concordare le modalità di migliore coordinamento dell'attività di reparto.

In particolare la collaborazione avverrà sotto la vigilanza del responsabile della Struttura ovvero del personale da questi preposto.

Art. 5

L' A.V.O. si impegna a realizzare in proprio attività formative per i volontari.

E' disponibile a collaborare gratuitamente alle attività formative dell'Azienda, presentando le tematiche inerenti finalità e attività del volontariato socio-sanitario.

Art. 6

L' A.V.O. si impegna a fornire all' Azienda l'elenco nominativo dei propri volontari e a munirli si appositi contrassegni di riconoscimento, secondo quanto verrà concordato con l' Azienda stessa.

Art. 7

I volontari in elenco godranno di copertura assicurativa contro gli infortuni connessi allo svolgimento della loro attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'onere della copertura sarà a carico dell' Azienda secondo quanto previsto dalla vigente normativa ed in particolare dagli artt. 4 e 6 della legge 266/91, previa presentazione di idonea documentazione relativa al numero dei volontari e al costo da sostenere.

Art. 8

L' Azienda per il perseguimento delle finalità e lo svolgimento dell'attività dell' A.V.O, pone, ove possibile, a disposizione dei volontari dell' Associazione stessa un locale, con le necessarie attrezzature da adibirsi a segreteria per il coordinamento delle attività di volontariato.

Saranno pure disponibili, a richiesta dell'associazione, sale conferenza idonee allo svolgimento di attività di formazione per i nuovi volontari e volontari in attività.

Art. 9

Ai volontari sarà consentito l'ingresso nei reparti la mattina e il pomeriggio, in orari concordati con il Responsabile della Struttura interessata, compatibili in ogni caso con le esigenze del loro servizio.

Art. 10

Le parti si impegnano a verificare in uno spirito di collaborazione e reciproca comprensione la corretta applicazione della presente convenzione, con particolare riferimento a quegli aspetti che riguardano il servizio ai pazienti e il coordinamento dell'attività.

Eventuali inadempienze verranno contestate dai rispettivi responsabili della controparte e non dovranno farne oggetto di discussioni personali tra i volontari e i membri del personale sanitario.

Potrà essere costituita una commissione mista incaricata di valutare l'andamento della collaborazione anche in periodiche riunioni con i volontari, operatori e responsabili.

Art. 11

I volontari sono tenuti all'osservanza del segreto professionale quando previsto e comunque alla massima riservatezza su tutto ciò cui vengono a conoscenza per ragione del proprio servizio.

Art. 12

La presente convenzione avrà durata annuale e potrà essere rinnovata, di anno in anno, nelle forme di legge. Si conviene, altresì, la possibilità di disdetta in qualsiasi momento, purchè modificata tra le parti a mezzo lettera raccomandata a.r. con preavviso di mesi tre.

Qualora tuttavia, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione delle specifiche condizioni operative a base della presente convenzione, si procederà alla stipula di nuova convenzione.

Potrà essere affidato alla commissione mista di cui all' Art. 9 l'incarico di valutare eventuali problemi che dovessero insorgere e di cercare una composizione amichevole tra le parti.

Art.13

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso di uso disposto dall'art.5 del D. P. R. n° 131/1986.

Art. 14

In caso di controversie le parti eleggono la competenza del foro di Sassari.

Sassari_____

Letto, confermato e sottoscritto

Per l' A.O.U. di Sassari
Il Direttore Generale
Dr. Renato Mura

Per l' A.V.O. di Sassari
Il Presidente
Natalina Cazzari

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata. Nome Struttura: _____ Sigla responsabile _____ Estensore _____	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria _____

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 19/09/08 per la durata di quindici giorni.